

CIRCOLARE 02/2023 – GENNAIO

LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DEL LEGGE DI BILANCIO 2023 – PARTE 2

In questa circolare vorremmo integrare singoli punti che non abbiamo trattato nella nostra circolare del 09.01.2023.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE:

PER LE IMPRESE:

<p style="color: red; font-weight: bold;">INTRODUZIONE DELLA “FLAT TAX” INCREMENTALE</p>	<p>Limitatamente all'anno 2023, è prevista una tassazione incrementale agevolata per le persone fisiche imprenditori o lavoratori autonomi che non applicano il cosiddetto "Regime forfettario". L'imposta sostitutiva sul reddito incrementale ammonta al 15%.</p> <p>La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito da attività imprenditoriale o libero professionista del 2023 e il reddito corrispondente più elevato degli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile non può superare i 40.000 euro.</p> <p>Su questo importo viene effettuata un'ulteriore deduzione del 5% del reddito di riferimento (cioè il più alto del triennio).</p> <p>Esempio:</p>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Reddito</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2023</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Reddito anni precedenti</td> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">80.000,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">2021</td> <td style="text-align: right;">70.000,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="text-align: center;">2022</td> <td style="text-align: right;">75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Reddito 2023</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Reddito più elevato del triennio (2020)</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">- 80.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Differenza</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">20.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- deduzione 5 % sul reddito di rif. (2020)</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>base imponibile "flat tax"</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>flat tax 15% - imposta dovuta sul reddito incrementale</td> <td> </td> <td style="text-align: right;">2.400,00 €</td> </tr> </table>	Reddito	2023	100.000,00 €				Reddito anni precedenti	2020	80.000,00 €		2021	70.000,00 €		2022	75.000,00 €				Reddito 2023		100.000,00 €	- Reddito più elevato del triennio (2020)		- 80.000,00 €	Differenza		20.000,00 €	- deduzione 5 % sul reddito di rif. (2020)		4.000,00 €	base imponibile "flat tax"		16.000,00 €	flat tax 15% - imposta dovuta sul reddito incrementale		2.400,00 €
Reddito	2023	100.000,00 €																																			
Reddito anni precedenti	2020	80.000,00 €																																			
	2021	70.000,00 €																																			
	2022	75.000,00 €																																			
Reddito 2023		100.000,00 €																																			
- Reddito più elevato del triennio (2020)		- 80.000,00 €																																			
Differenza		20.000,00 €																																			
- deduzione 5 % sul reddito di rif. (2020)		4.000,00 €																																			
base imponibile "flat tax"		16.000,00 €																																			
flat tax 15% - imposta dovuta sul reddito incrementale		2.400,00 €																																			

<p>SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI</p>	<p>È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022. Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.</p> <p>La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.</p> <p>Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.</p>
<p>DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI</p>	<p>Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.</p> <p>Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.</p> <p>Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.</p> <p>Rateazioni in essere all'1.1.2023</p> <p>La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.</p>
<p>DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI</p>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.</p> <p>Possano beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; • avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023. • <p>Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023; • atti notificati sino al 31.3.2023.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione.

La rottamazione è fruibile:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.
-

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;• l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.
--	--

Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti
- Dott. Corrado Picchetti -

